

**COMUNE DI CONIOLO**  
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20**

**OGGETTO:**

**DETERMINAZIONE IN ORDINE ALLA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175 E SMI.**

L'anno duemilaventitre addi quindici del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GARELLI ARLES - Sindaco	Sì
2. FACCINETTO NADIA - Consigliere	Sì
3. ANTIGA VALENTINA - Consigliere	No
4. PERETTI VALERIO - Vice Sindaco	Sì
5. CAPORASO LILIANA - Consigliere	No
6. COPPO SIMONE - Consigliere	Sì
7. MARTINOTTI DIEGO - Consigliere	No
8. MONTALDI MARIA ENRICHETTA - Consigliere	Sì
9. TORTA LUCA - Consigliere in videoconferenza	Sì
10.	
11.	
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor SCAGLIOTTI DR. PIERANGELO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GARELLI ARLES nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Considerato** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

**Richiamata** la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2021, effettuata ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P ed approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 28/12/2022;

**Atteso** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti;

**Dato atto** che la Giunta comunale con apposita deliberazione n. **65** del **28/10/2023** con oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – presa d'atto e adozione – trasmissione all'organo consiliare" ha adottato la ricognizione predisposta dagli uffici, e che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

**Dato atto** che, a seguito della suddetta ricognizione, emerge che le partecipazioni dirette dell'Ente non hanno subito variazioni;

**Dato atto**, al contempo, che per quanto riguarda le partecipazioni indirette dell'Ente, emerge quanto sotto riportato:

- per quanto concerne la società indiretta ACQUEDUEO S.C.A.R.L., la società AMC SpA ha comunicato con nota del 11/12/2023 che:

*Con riferimento alla società Acquedueo Scarl segnaliamo che AMC S.p.A. ed AMV S.p.A., soci di AM+ S.p.A., hanno conferito nel luglio 2021 alla stessa le proprie due quote di partecipazione in Acquedueo per un valore complessivo di € 16.000. A tutto il 31/12/2022, ovvero all'anno oggetto dell'adempimento, tale rappresentazione non è variata.*

*La Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata è del 28,57%. Il comune partecipa in A.M.C. SPA per il 0,0050%. La controllata A.M.C. SPA partecipa a sua volta in AM+ S.p.a. per l'85%. AM+ S.p.a. partecipa a sua volta in ACQUEDUEO S.C.A.R.L. per il 28,57%. Pertanto il Comune partecipa in ACQUEDUEO S.C.A.R.L. indirettamente con una quota del 0,0012%.*

- nell'ambito della revisione periodica delle partecipazioni è emerso che la società partecipata indiretta Energica S.r.l. ha evidenziato una perdita nel risultato d'esercizio 2022 pari ad €251.716,00; pur essendo minima l'entità della partecipazione detenuta dall'Ente, si è comunque ritenuto opportuno effettuare un accantonamento al fondo perdite società partecipate sul Bilancio di Previsione 2024/2026, annualità 2024. L'accantonamento verrà effettuato in occasione della prima variazione al bilancio;

**Considerato** che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

**Rilevato** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**Rilevata** la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

**Tenuto conto** che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

**Preso atto** che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

**Tenuto conto** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

**Preso atto** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;

**Preso atto** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi;

## **DELIBERA**

- Di prendere atto di quanto espresso in premessa;
- Di approvare l'allegato alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei conti opportunamente adeguato alle esigenze della revisione periodica;
- di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei conti competente;
- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- che la deliberazione della giunta comunale citata e la presente deliberazione consiliare vengano pubblicate nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale previa lettura viene approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to GARELLI ARLES

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to SCAGLIOTTI DR. PIERANGELO

**PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE art. 49 del D.Lgs. n.267/2000.**

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

Vista la regolarità **tecnico-amministrativa** di competenza;

Esprime **parere favorevole** alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in quanto conforme alle norme di legge.

Li, 15/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to SCAGLIOTTI DR. PIERANGELO

**PARERE CONTABILE art. 49 del D.Lgs. n.267/2000.**

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

Vista la regolarità **contabile** di competenza;

Esprime **parere favorevole** alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in quanto conforme alle norme di legge.

Li, 15/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to SCAGLIOTTI DR.

PIERANGELO \_\_\_\_\_

**ESTREMI DI PUBBLICAZIONE Pubblicazione n. 20**

Copia della presente viene pubblicata per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna.

Li, 02/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott.ssa Samantha Mutti

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. Li, 02/02/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SCAGLIOTTI Dr PIERANGELO